

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 34 del 28 aprile 1984

Oggetto: Convenzione di sicurezza sociale fra l'Italia e l'Argentina del 3 novembre 1981. Accordo amministrativo di applicazione.

Nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1983 n. 44 è stata pubblicata la legge 18 gennaio 1983 n. 32 che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione di sicurezza sociale fra il Governo italiano e quello argentino firmata a Buenos Aires il 3 novembre 1981.

Detta Convenzione, unitamente all'Accordo amministrativo di applicazione, a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica, è entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1984 e sostituisce la precedente del 12 aprile 1961 e il relativo Accordo amministrativo di applicazione del 4 giugno 1965.

Per quanto concerne l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali la normativa è del tutto atipica in quanto non è stato possibile prevedere le consuete disposizioni di coordinamento fra le due legislazioni nazionali perché l'assicurazione di cui trattasi, in Argentina, è strutturata su basi privatistiche e gestita da compagnie private.

Di conseguenza non si è potuto nemmeno contemplare le modalità di collaborazione fra l'INAIL ed i corrispondenti Organismi assicuratori argentini per la tutela dei lavoratori dei due Paesi.

L'unica norma specifica in materia riguarda la parità di trattamento. Infatti l'art. 19 della Convenzione stabilisce che "I lavoratori ai quali si applica la presente Convenzione mentre risiedono o soggiornano nell'altro Stato contraente, godono degli stessi diritti dei lavoratori di questo Stato, per quanto concerne la tutela in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali".

Si segnala, inoltre, che nella parte relativa alle disposizioni generali è stata disciplinata, come di consueto, la materia del distacco temporaneo dei lavoratori nell'altro Paese.

Ciò premesso, si impartiscono le istruzioni per la trattazione dei casi di specie in attuazione della normativa sopra cennata.

1) Casi di competenza italiana

Nei confronti di titolari di rendita INAIL residenti in Argentina, potrebbe rendersi necessario disporre accertamenti medico-legali.

Al riguardo si confermano le disposizioni impartite con la lettera agli Ispettorati regionali del 3 maggio 1979 circa la osservanza della procedura in atto con i Paesi non convenzionati secondo quanto specificato nella circolare n. 36/1978.

2) Casi di competenza argentina

In ordine a tali fattispecie l'Istituto non può prestare la collaborazione che solitamente viene prevista dagli accordi bilaterali.

Pertanto le Sedi devono respingere le eventuali domande di prestazioni indirizzate alle compagnie di assicurazione argentine e suggerire agli interessati di inoltrare le stesse per il tramite del Ministero degli Affari Esteri - Direzione generale per l'Emigrazione e gli Affari Sociali - Ufficio III - Roma.

3) Casi di malattia professionale da rischio misto

Per i casi di malattia professionale contratta a causa di lavorazioni esercitate in Italia e in Argentina, le Sedi devono definirli ai sensi del Testo Unico prescindendo, quindi, dal fatto se le attività lavorative siano state svolte per ultime o meno in territorio italiano.

Naturalmente se la competenza esclusiva argentina venisse in evidenza soltanto nel corso della trattazione della pratica saranno le Sedi stesse ad inviare la documentazione per il tramite in precedenza indicato.

4) Distacco di lavoratori

Relativamente a tale ipotesi la Convenzione prevede che il lavoratore, dipendente da un datore di lavoro con sede in uno degli Stati contraenti, inviato nel territorio dell'altro Paese per un periodo limitato che non può superare i 24 mesi, salvo proroga, resta assoggettato alla legislazione del primo Paese. A tal fine, detto lavoratore deve essere munito dell'attestato di distacco che, per l'Italia, è rilasciato, come di consueto, dall'INPS.

In relazione a ciò, le Sedi potranno essere chiamate a mantenere la tutela infortunistica ai sensi del Testo Unico.

La presente circolare sostituisce la precedente n. 106/1965 e costituisce parte integrante del volume di cui alla circolare n. 55/1976 che, com'è noto, raccoglie tutta la normativa internazionale nei rapporti con i Paesi extra C.E.E.